



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Delibera di Consiglio Comunale n del

Sommario

SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI.....	4
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 2 – DEFINIZIONI.....	4
ART. 3 - TITOLO PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ACUSTICA TECNICA.....	6
SEZIONE II – DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (DPIA).....	6
ART. 4 - CAMPO DI APPLICAZIONE.....	6
ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLA DPIA.....	7
ART. 6 - MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA DPIA.....	7
ART. 7 - DPIA PER LE OPERE PUBBLICHE.....	8
ART. 8 - SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE.....	8
SEZIONE III – DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (DIAc).....	8
ART. 9 - CAMPO DI APPLICAZIONE.....	8
ART. 10 - MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA DIAC.....	9
SEZIONE IV - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (VPCA).....	9
ART. 11 - CAMPO DI APPLICAZIONE.....	9
ART. 12 - MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA VPCA.....	9
SEZIONE V - ULTERIORI PREVISIONI PER SPECIFICHE ATTIVITÀ.....	10
ART. 13 - STRUTTURE, AREE E LOCALI DESTINATI ALL'INTRATTENIMENTO ED ALLO SPETTACOLO.....	10
ART. 14 - ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE, SCUOLE DI DANZA E DI MUSICA.....	10
ART. 15 - AUTOFFICINE, CARROZZERIE.....	10
ART. 16 - AUTOLAVAGGI.....	10
ART. 17 – CANILE COMUNALE.....	11
SEZIONE VI - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILATI.....	11
ART. 18 - CRITERI GENERALI.....	11
ART. 19 - LIMITI.....	11
ART. 20 – ORARI.....	12
ART. 21 - EMERGENZE - RIPRISTINO EROGAZIONE SERVIZI PUBBLICI O PERICOLO.....	13
ART. 22 – SPORADICHE DEROGHE D'ORARIO.....	13
ART. 23 - LAVORI NOTTURNI.....	13
SEZIONE VII - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE.....	14
ART. 24 - LIMITI.....	14
ART. 25 - ORARI.....	14
ART. 26 - PRESCRIZIONI GENERALI.....	14
ART. 27 - MODALITÀ AUTORIZZATIVE IN DEROGA.....	15
ART. 28 - ESENZIONI.....	15
ART. 29 - SERVIZI PUBBLICI: RACCOLTA RIFIUTI E MANUTENZIONE DEL VERDE.....	15

SEZIONE VIII – ATTIVITÀ TEMPORANEE CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE.....	15
ART. 30 - AUTORIZZAZIONE.....	15
ART. 31 - MACCHINARI PER ATTIVITÀ AGRICOLE TEMPORANEE O STAGIONALI.....	16
ART. 32 - MACCHINE DA GIARDINO.....	16
ART. 33 - SORGENTI MOBILI, ATTREZZATURE PER USO DOMESTICO E/O HOBBISTICO.	16
ART. 34 – PUBBLICITA' SONORA.....	16
ART. 35 - DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO.....	17
ART. 36 - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE SPORADICO NON PREVISTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO.....	17
SEZIONE IX – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI.....	17
ART. 37 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	17
ART. 38 - VERIFICA DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI.....	18
SEZIONE X - CONTROLLI, PROVVEDIMENTI, SANZIONI.....	19
ART. 39 - CONTROLLI.....	19
ART. 40 - ORDINANZE.....	19
ART. 41 - SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	20
ALLEGATI.....	22
ALL.1 - CONTENUTO ALLA DPIA.....	22
ALL. 2 - CONTENUTO DELLA DIAC.....	25
ALL. 3 - CONTENUTO DELLA VPCA.....	28

SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi degli articoli 6, 8 e 14 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, dell'art. 7 della Legge Regionale 10 maggio 1999 n. 21 e delle Linee Guida per l'elaborazione della documentazione d'impatto acustico redatte dall'ARPAV e approvate con Deliberazione del Direttore Generale ARPAV n. 3 del 29/01/2008.

Tutte le sorgenti di rumore fisse e mobili, nel loro funzionamento, devono rispettare, singolarmente, i valori limite di emissione e nel loro insieme i valori limite assoluti di immissione previsti dalla normativa vigente ed applicati secondo la classificazione acustica del territorio del Comune di Rubano. Ad esclusione delle zone classificate dalla zonizzazione acustica comunale in classe VI, tutte le sorgenti fisse e mobili, nel loro funzionamento, devono rispettare anche i valori limite differenziali di immissione previsti dalla normativa vigente.

Le attività temporanee, quali i cantieri edili, stradali ed assimilabili e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, secondo quanto previsto dal comma 1, lettera h) dell'art. 6 della L. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", per poter essere eseguite devono rispettare le disposizioni del presente Regolamento e quanto previsto dalla normativa vigente in materia acustica. Le eventuali autorizzazioni vengono concesse secondo le procedure previste dal presente Regolamento. L'autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità non esime dall'obbligo di ottenere tutte le altre autorizzazioni/concessioni previste dalla legge per lo svolgimento dell'attività.

Sono esclusi dalla presente disciplina i rumori occasionali derivanti da comportamenti in luoghi privati, diversi dai circoli privati, quali ad esempio strepiti di animali, accensione di apparecchi radio e TV, utilizzo di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, ecc., ferme restando, in tali casi, le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale e/o art. all'844 del Codice Civile.

Sono escluse, altresì, le attività rumorose insistenti nell'ambito di un condominio o di una proprietà privata, dove i rapporti tra privati sono disciplinati dai Regolamenti Condominiali o dal Codice Civile e non ledono gli interessi o l'incolumità psico-fisica della collettività, tutelati dalla Pubblica Amministrazione.

Nell'esecuzione di tutte le attività rumorose, comprese quelle domestiche e private, anche se temporanee, si dovrà comunque aver cura che le immissioni acustiche nei confronti dei vicini non eccedano la normale tollerabilità, considerando anche la condizione dei luoghi.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Al fine dell'applicazione del presente Regolamento si definiscono:

Inquinamento acustico: introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno, o tale da interferire con le legittime funzioni degli ambienti stessi.

Sorgenti sonore fisse:

- a) gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore;
- b) le infrastrutture stradali, industriali, artigianali, commerciali e agricole;
- c) i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;
- d) le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

Sorgenti sonore mobili: tutte quelle non comprese tra le fisse.

Attività permanenti: le attività rumorose stabilmente insediate in un'area, o che si svolgono in maniera continua o ripetitiva nel tempo, anche se con caratteristiche stagionali.

Attività temporanee rumorose: qualsiasi attività che si esaurisca in periodi di tempo limitati e/o sia legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio e che, per tipo di lavorazioni, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature, delle macchine e degli strumenti impiegati, o dei luoghi in cui si svolge, comporti rumore percepibile al di fuori dell'area in cui si svolge l'attività stessa.

Manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico: i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, i festival, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, le manifestazioni a qualsiasi altro titolo effettuate, assimilabili a quelle precedentemente elencate, che si svolgono in ambiente aperto, in strutture temporanee quali le tensostrutture, o comunque in edifici o strutture non allo scopo predisposte e finalizzate, che prevedano l'utilizzo o l'attivazione di sorgenti sonore. Sono, altresì, da considerarsi manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico le attività a supporto di altre, quali le attività di intrattenimento esercitate presso i pubblici esercizi, che impieghino sorgenti sonore e si esauriscano in un arco di tempo limitato.

Attività produttive: tutte le attività industriali ed artigianali, le attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale, di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, i pubblici esercizi, le attività di servizio, i parcheggi, gli impianti di autolavaggio, le aree e i magazzini di movimentazione mezzi, gli impianti tecnologici di cogenerazione, le centrali idroelettriche, gli impianti di sollevamento e di decompressione, le cave, le strutture sanitarie e i laboratori di analisi, le attività agricole e tutte le altre attività ed impianti riconosciute come tali nelle norme vigenti.

Postazioni di servizi commerciali polifunzionali: i centri commerciali e direzionali, i negozi con superficie di vendita superiore a mq 250, i distributori di carburanti, le strutture alberghiere, i complessi turistico/ricettivi e quanto a questi assimilabili.

Impianti sportivi e ricreativi: gli impianti sportivi anche polifunzionali, le palestre, i palazzetti dello sport, le piscine, gli stadi e i campi da calcio, calcetto, baseball, softball, rugby e football americano, i campi da bocce e da tennis, le piste per atletica leggera, i bowling, i maneggi, i pattinodromi, i velodromi, gli ippodromi, le piste del ghiaccio, le aree per tiro a segno, a volo, con l'arco, le scuole di danza e di ballo, i cinema, i teatri, gli auditorium, i complessi museali e quanto a questi assimilabili.

Opera: gli impianti, le infrastrutture e gli insediamenti adibiti ad attività produttive, ricreative o sportive, le postazioni di servizi commerciali polifunzionali, le discoteche, i locali ad intrattenimento danzante, i pubblici esercizi, i circoli privati, le scuole da ballo e di musica, le infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali, ecc.

Clima acustico: l'insieme dei livelli di rumore riferiti agli intervalli di tempo indicati dalla normativa vigente, che caratterizzano in modo sistematico e ripetitivo la rumorosità del territorio indagato.

Documentazione acustica tecnica: la Documentazione Previsionale d'Impatto Acustico (DPIA), la Documentazione d'Impatto Acustico (DIAc), la Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA).

Documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA): documento tecnico da redigere in fase di progettazione di una nuova opera o di una sua modifica – ovvero durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione di questa – allo scopo di prevederne la compatibilità acustica con il contesto in cui l'opera stessa andrà a collocarsi ed il rispetto dei valori limite di immissione, sia assoluti che differenziali, nonché dei limiti di emissione fissati dalla normativa vigente.

Documentazione d'impatto acustico (DIAc): documento tecnico che descrive le misure fonometriche e le valutazioni effettuate su un'opera in fase d'esercizio, per verificarne il rispetto dei valori limite di immissione, sia assoluti che differenziali, nonché dei limiti di emissione fissati dalla normativa vigente.

Valutazione previsionale di clima acustico (VPCA): documento tecnico con il quale viene caratterizzata un'area dal punto di vista acustico; deve essere redatto in fase di progettazione di particolari opere, ovvero durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione di queste, allo scopo di stabilire se l'area risulta idonea acusticamente alla realizzazione dell'opera ed al suo pieno utilizzo, nel rispetto dei valori limite di immissione sia assoluti che differenziali, e dei limiti di emissione. Viene eseguita per la realizzazione di strutture edilizie e di aree attrezzate che necessitano di particolare tutela.

Nulla osta acustico (NOA): documento, da richiedere al Comune di Rubano, per la realizzazione o modifica di opere per le quali, dalla documentazione previsionale d'impatto acustico, risultati che possono essere superati i valori limite di immissione assoluti e/o differenziali e/o i valori limite di emissione, stabiliti dalla normativa per quell'area, per cui devono essere previste delle misure di mitigazione acustica.

ART. 3 - TITOLO PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ACUSTICA TECNICA

Tutta la documentazione acustica tecnica è resa secondo i criteri stabiliti con D.D.G. ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 «Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della LQ n. 447/95» e con le modalità previste dalla normativa per la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

La documentazione acustica tecnica deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della L.Q. n. 447/95, dei suoi decreti attuativi, della normativa regionale e delle deliberazioni ARPAV in vigore.

Il Comune, per l'esame della documentazione e per i controlli relativi alla stessa, potrà avvalersi dell'ARPAV, dei tecnici in servizio presso il Servizio Ambiente ed il Servizio Edilizia Privata o di un Tecnico competente in Acustica, iscritto all'elenco regionale, diverso da quello che ha redatto la documentazione stessa.

SEZIONE II – DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (DPIA)

ART. 4 - CAMPO DI APPLICAZIONE

La Documentazione Previsionale d'Impatto Acustico (DPIA), deve essere redatta per la realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento, avvio, delle seguenti opere e/o attività:

- a) aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) pubblici esercizi, circoli privati ed altre associazioni di carattere sportivo o religioso che utilizzano strumenti musicali, impianti di amplificazione sonora o altri strumenti o macchinari rumorosi
- e) impianti ed infrastrutture adibite ad attività sportive e ricreative;
- f) impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive;
- g) strutture adibite a servizi commerciali polifunzionali;
- h) ogni altra attività o intervento la cui realizzazione od esercizio possano prevedibilmente comportare propagazione acustica percepibile all'esterno del confine di pertinenza.

Nel caso le attività rientrassero nelle attività definite a bassa rumorosità previste dalla normativa di semplificazione (Allegato B, l'articolo 4, comma 1, del DPR 227/2011) non è necessario presentare la suddetta DPIA.

Qualora le attività rientrassero da normativa nelle attività definite a bassa rumorosità, ma utilizzassero impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali sono tenute alla presentazione della DPIA qualora superino i limiti stabiliti all'art. 4 comma 2 del DPR 227/2011. Nel caso suddetti limiti non venissero superati la DPIA può essere sostituita da atto di notorietà che dichiari il rispetto dei limiti e delle condizioni.

ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLA DPIA

Per le opere per le quali è prevista, sulla base della vigente normativa, la Valutazione di Impatto Ambientale, o specifiche autorizzazioni da parte di organi istituzionali diversi da quelli comunali, ivi comprese le attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, gli enti competenti per l'istruttoria, al fine di formulare le valutazioni di propria competenza nelle sedi istituzionali, nell'ambito dell'iter previsto dalla legge, richiedono la presentazione di una DPIA.

Per le opere di cui al precedente articolo, sottoposte a permesso a costruire, a Segnalazione certificata di Inizio Attività (Scia) o di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, la DPIA deve essere prodotta contestualmente alla presentazione dell'idonea documentazione intesa ad ottenere il titolo abilitativo.

Qualora, vi siano state modifiche in corso d'opera e nella DPIA presentata all'atto della richiesta di permesso di costruire/Scia o di ogni altro titolo abilitativo, fossero presenti motivate esclusioni nella valutazione dei parametri previsti, contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del certificato di agibilità o di altro provvedimento comunale che abilita o autorizza l'uso delle strutture edilizie, si dovrà presentare una DPIA aggiornata.

La DPIA va inoltrata mediante il portale SUAP.

Qualora, dalla Documentazione previsionale d'impatto acustico emerga che l'attività potrebbe produrre valori di emissione superiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente, la documentazione deve contenere la descrizione delle misure di mitigazione necessarie al fine di ottenere il Nulla-osta acustico. Di tali interventi di mitigazione dovrà essere fornita ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche fisiche e meccaniche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori in opera, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

L'assenza della documentazione previsionale di impatto acustico è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

ART. 6 - MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA DPIA

La DPIA deve essere redatta secondo i criteri stabiliti e le modalità descritte all'Articolo 3 - Titolo per la redazione della Documentazione Acustica tecnica, e conformemente a quanto schematizzato nell'Allegato 1 - Contenuto alla DPIA.

La DPIA deve consentire:

- a) la valutazione comparativa tra lo scenario stato di fatto (senza le opere o attività in progetto) e quello di progetto (con le opere o attività in progetto);
- b) di distinguere la quota di rumorosità indotta dalla sola opera o attività in progetto, rispetto a quella generata dalle restanti sorgenti di rumore presenti sul territorio.

Nel caso di modifica, ampliamento o potenziamento di un'opera già esistente, la DPIA deve consentire di valutare, separatamente, il livello sonoro delle emissioni di rumore delle opere o attività già esistenti ed il contributo aggiuntivo causato dalle modifiche previste.

Lo studio deve essere riferito a tutto il territorio interessato dalla nuova opera o attività, con particolare attenzione ai recettori od aree maggiormente esposte e/o sensibili.

Lo studio deve valutare anche il livello sonoro delle emissioni dovute al traffico veicolare indotto dall'esercizio della nuova opera/attività, nonché il contributo delle emissioni sonore di origine antropica connesse con l'attività stessa, benché non riconducibili direttamente a sorgenti sonore comprese nel progetto.

Ai fini della valutazione devono essere considerati anche i recettori, intesi come strutture edilizie o aree esterne attrezzate per la permanenza di persone, non ancora realizzati ma per la quale, alla data di presentazione della DPIA, sia concluso l'iter edilizio.

Qualora la DPIA dimostrasse un potenziale non rispetto anche di uno solo dei valori limite, la documentazione dovrà comprendere l'individuazione delle misure e degli interventi necessari a riportare le emissioni e le immissioni entro i limiti di norma.

ART. 7 - DPIA PER LE OPERE PUBBLICHE

Il progetto di opere pubbliche e/o di pubblica utilità dovrà comprendere la documentazione Previsionale d'Impatto acustico qualora ritenuta necessaria dal Settore Lavori Pubblici, e la redazione è di competenza del Settore responsabile dell'opera.

ART. 8 - SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

Per le imprese dotate di un sistema di gestione ambientale, la documentazione in materia di impatto acustico, prevista dal proprio sistema di gestione ambientale, potrà essere utilizzata per i fini di cui all'articolo 8 della LQ n. 447/95, solo qualora contenga tutti gli elementi indicati nell'allegato tecnico delle Linee Guida ARPAV.

SEZIONE III – DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (DIAC)

ART. 9 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono tenuti alla presentazione della Documentazione d'impatto acustico, ai sensi dell'articolo 8 della LQ n. 447/95, i soggetti titolari dei progetti o dei lavori relativi alla realizzazione, alla modifica, alla ristrutturazione, al potenziamento o all'avvio delle seguenti opere o attività:

- a) aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) pubblici esercizi e circoli privati con impianti e macchinari rumorosi;
- e) impianti ed infrastrutture adibite ad attività sportive e ricreative;
- f) impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive;
- g) strutture adibite a servizi commerciali polifunzionali;
- h) ogni altra attività il cui esercizio sia causa di disturbo della popolazione o di segnalazione da parte dei cittadini.

Nel caso le attività rientrassero nelle attività definite a bassa rumorosità previste dalla normativa di semplificazione (Allegato B, l'articolo 4, comma 1, del DPR 227/2011) non è necessario presentare la suddetta DIAC.

ART. 10 - MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA DIAC

La DIAc, deve essere redatta secondo i criteri e le modalità descritte all'Articolo 3 - Titolo per la redazione della Documentazione Acustica tecnica, e conformemente a quanto schematizzato nell'Allegato 2 - Contenuto della DIAc.

La DIAc dovrà caratterizzare acusticamente il territorio influenzato dalle emissioni sonore generate dalle sorgenti indagate, tramite una campagna di misure fonometriche, eventualmente integrata dall'applicazione di tecniche di calcolo previsionale.

Qualora i rilevi fonometrici, eventualmente integrati con le stime del calcolo previsionale, dimostrassero il mancato rispetto dei valori limite fissati dalla normativa vigente, si dovrà procedere ad individuare gli interventi e le misure necessarie a riportare le emissioni e le immissioni entro i limiti normativi. Di tali interventi di mitigazione dovrà essere fornita ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche fisiche e meccaniche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori in opera, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

Successivamente alla messa in opera dei sistemi di mitigazione, sarà necessario effettuare una nuova campagna di misure fonometriche, da realizzarsi con le tecniche e le procedure previste nelle linee guida del l'ARPAV, i cui risultati dimostrino l'effettiva mitigazione apportata ai livelli di emissione generati dalla sorgente indagata e ai livelli di immissione complessivamente riscontrati sul territorio.

La DIAc potrà non contenere tutto quanto previsto dalle Linee Guida ARPAV e dal presente Regolamento solo se verrà giustificata tecnicamente l'inutilità di ogni singola informazione omessa. Il Comune o l'Ente di controllo potrà in ogni caso richiedere ogni integrazione ritenuta necessaria.

La DIAc va inoltrata mediante il portale SUAP.

SEZIONE IV - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (VPCA)

ART. 11 - CAMPO DI APPLICAZIONE

La VPCA deve essere prodotta contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del permesso di costruire, relativamente alle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle seguenti opere:
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni;
 - discoteche;
 - pubblici esercizi e circoli privati con impianti e macchinari rumorosi;
 - nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività sportive e ricreative;
 - nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive;
 - strutture adibite a servizi commerciali polifunzionali.

ART. 12 - MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA VPCA

La VPCA deve essere redatta secondo i criteri e le modalità descritte all'Articolo 3 - Titolo per la redazione della Documentazione Acustica tecnica, e conformemente a quanto schematizzato nell'Allegato 3 - Contenuto della VPCA.

Nel caso in cui l'opera in progetto determini una alterazione dei livelli di rumorosità che caratterizzano il clima acustico preesistente, la VPCA deve considerare anche questo ultimo aspetto (ad esempio gli effetti generati dal traffico veicolare indotto, o dalle installazioni impiantistiche previste dal progetto).

Qualora il clima acustico dell'area dove si insedierà la nuova opera non dovesse essere adeguato agli usi previsti per quest'ultima, si dovrà procedere all'individuazione delle misure di mitigazione. La progettazione degli interventi di mitigazione che costituirà parte integrante della documentazione, dovrà contenere tutte le informazioni utili a caratterizzare le proprietà fisiche, meccaniche e di riduzione dei livelli sonori delle strutture in opera.

La VPCA deve essere inoltrata al Settore competente per l'istruttoria dell'opera.

Per le opere pubbliche e/o di pubblica utilità, la valutazione del clima acustico è di competenza del Responsabile del Settore titolare dell'opera.

L'Ufficio Ambiente può richiedere in qualsiasi momento ai Settori/Enti competenti copia della documentazione.

SEZIONE V - ULTERIORI PREVISIONI PER SPECIFICHE ATTIVITÀ

ART. 13 - STRUTTURE, AREE E LOCALI DESTINATI ALL'INTRATTENIMENTO ED ALLO SPETTACOLO

Tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero, all'intrattenimento ed allo spettacolo, quali ad esempio discoteche, sale da ballo, circoli privati e similari come altre associazioni di carattere sportivo o religioso, teatri, teatritenda, sale giochi e pubblici esercizi, nell'effettuazione delle loro attività, devono rispettare i valori limite di immissione assoluti e differenziali ed i valori limite di emissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 e dal presente Regolamento nonché dalla relativa zonizzazione/classificazione acustica, nei casi in cui siano utilizzati impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione acustica. È facoltà degli uffici comunali competenti chiedere anche quanto previsto dal D.P.C.M. 215/99 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

ART. 14 - ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE, SCUOLE DI DANZA E DI MUSICA

Le attività sportive e ricreative in ambienti chiusi e le scuole di danza e di musica potranno essere realizzate esclusivamente in locali per i quali siano garantite le idonee caratteristiche di isolamento acustico, tali da impedire l'immissione di suoni o rumori verso locali confinanti adibiti a residenza, o all'esterno.

Per la realizzazione di nuovi autodromi, motodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive analoghe, che si svolgono all'aperto, in tensostrutture o similari, è necessario presentare la DPRA; essa dovrà prevedere anche la proposta di localizzazione delle centraline fisse di monitoraggio, in ottemperanza a quanto stabilito dalla specifica normativa vigente.

ART. 15 - AUTOFFICINE, CARROZZERIE

Le autofficine e carrozzerie, qualora siano collocate in aree residenziali, o prossime a queste, devono svolgere la loro attività esclusivamente all'interno dei locali deputati; l'esecuzione delle attività che comportino emissioni rumorose deve avvenire con portoni e finestre chiusi.

ART. 16 - AUTOLAVAGGI

Gli autolavaggi di nuovo insediamento, non connessi all'attività di distribuzione carburanti, devono essere collocati al di fuori delle zone prevalentemente residenziali di cui al Piano degli Interventi e ad una distanza di almeno 100 metri dalle abitazioni; nell'esercizio della loro attività, devono comunque rispettare i limiti di rumorosità previsti dalla normativa.

ART. 17 – CANILE COMUNALE

Per quanto riguarda il canile comunale, vista la natura della sorgente, si è imposta una fascia di pertinenza entro la quale il rumore prodotto dal canile stesso non concorre al superamento dei limiti assoluti di immissione di zona. All'interno di questa fascia di pertinenza i limiti da rispettare saranno quelli di seguito riportati:

Sorgente	Aampiezza fascia di pertinenza [m]	Altri ricettori	
		Diurno [dBA]	Notturno [dBA]
CANILE	250	70	60

SEZIONE VI - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILATI

ART. 18 - CRITERI GENERALI

L'esecuzione delle attività dei cantieri edili, stradali ed assimilati, comprese le lavorazioni connesse ad esigenze di sicurezza e viabilità, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) tutte le macchine, gli impianti e le attrezzature utilizzate nei cantieri edili, stradali ed assimilati dovranno essere conformi alle Direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla normativa nazionale; dovrà essere, comunque, privilegiato l'utilizzo delle attrezzature, impianti e macchine ad emissione acustica minore e dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso. È vietato l'uso di macchinari privi della dichiarazione CE di conformità;
- b) in attesa di norme specifiche di cui all'Art. 3 comma 1 lettera g) della Legge 447/1995, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- c) dovrà essere evitata la sovrapposizione di lavorazioni particolarmente rumorose;
- d) l'accensione delle macchine rumorose dovrà essere limitata all'esclusivo tempo di utilizzo;
- e) la collocazione delle attrezzature rumorose dovrà avvenire, quando possibile, nelle aree del cantiere più lontane dalle abitazioni limitrofe ed in posizioni schermate da strutture del cantiere;
- f) le macchine in uso nel cantiere, la cui emissione acustica sia direttiva, dovranno, se possibile, essere orientate in modo che l'onda acustica non incida direttamente o per riflessione primaria verso i recettori esposti;
- g) dovranno essere evitati tutti i rumori inutili, non strettamente connessi all'attività lavorativa del cantiere;
- h) la durata complessiva dell'attività rumorosa, nonché i relativi orari, devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso, da apporsi a cura del soggetto che effettua i lavori, all'ingresso del cantiere.

ART. 19 - LIMITI

L'esercizio delle attività temporanee connesse ai cantieri edili, stradali ed assimilati, in deroga a quanto previsto dal DPCM 14/ 11/1997, non potrà superare i seguenti valori limite, riferiti ad un tempo di misura maggiore o uguale a 10 minuti:

- a) in zona classe acustica I: LAeq 65 dB(A);
- b) in zona classe acustica II, III; IV e V: LAeq 70 dB(A);
- c) in zona classe acustica VI: LAeq 75 dB(A).

Tali limiti si intendono fissati in facciata agli edifici situati in prossimità del cantiere e nei quali siano presenti recettori.

Non si applicano i limiti differenziali di immissione, né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Nel caso di effettuazione di lavori edili nello stesso edificio, o in locali adiacenti a quelli in cui sono presenti recettori, dovrà essere rispettato il limite di emissione acustica di 65 dB(A), misurato a finestre chiuse, all'interno dei locali disturbati non pertinenti al cantiere, prossimi a quelli in cui si eseguono i lavori e dove sia possibile la permanenza di persone.

La verifica fonometrica dei valori dovrà essere effettuata con tempo di misura sufficiente a descrivere esaustivamente tutti i fenomeni acustici e le diverse sorgenti impiegate nel cantiere, nelle differenti condizioni d'esercizio; in ogni caso, il tempo di misura per ognuno dei fenomeni e sorgenti sonore, dovrà essere almeno uguale o maggiore di 10 minuti.

Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione acustica ponderato A, conformemente a quanto prescritto dal D.M. 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”.

ART. 20 – ORARI

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili, compresi i cantieri di ristrutturazione, è consentita:

- nei giorni feriali (lavorativi):
 - dalle ore 7:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
- nei giorni di sabato:
 - dalle ore 8:00 alle ore 13:00;
- nei giorni festivi:
 - non consentito.

I cantieri che interessano le opere di interesse pubblico potranno essere svolti in orari diversi da quelli specificati (compresi i giorni festivi) previo provvedimento autorizzativo dell'ufficio competente.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in locali posti nello stesso fabbricato o in adiacenza a locali dove sono presenti recettori (appartamenti e uffici/negozi in uso) è consentito nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 18:00. In sede d'istruttoria, sarà possibile valutare orari di effettuazione dei lavori diversi, solo se concordati con i recettori esposti.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, in cantieri stradali pubblici di ordinaria manutenzione e di breve durata, o per la potatura, l'abbattimento di alberi, lo sfalcio dell'erba e/o assimilabili, relativamente al verde pubblico, è consentita nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 21:00, previa opportuna informazione della cittadinanza interessata, con congruo anticipo e fatti salvi tutti gli altri adempimenti riguardanti la circolazione stradale.

Qualora, per motivate e comprovate esigenze, non sia in alcun modo possibile il rispetto dei valori limite e degli orari suindicati, in via eccezionale e solo per limitati periodi di tempo, potrà essere valutata la possibilità di concedere un'ulteriore deroga ai valori limite di emissione acustica e limitate e sporadiche deroghe all'orario, previa dimostrazione da parte del richiedente di aver messo in atto tutto quanto sia tecnicamente ed organizzativamente possibile per ridurre l'emissione acustica ai minimi livelli possibili e che non esistono soluzioni alternative più efficaci.

Solo ed esclusivamente per esigenze connesse alla sicurezza, mobilità e/o viabilità, su parere del Corpo di Polizia Locale, sarà possibile concedere l'autorizzazione ad effettuare lavorazioni rumorose in periodo notturno.

ART. 21 - EMERGENZE - RIPRISTINO EROGAZIONE SERVIZI PUBBLICI O PERICOLO

Per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.), ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, si deroga automaticamente agli orari ed agli adempimenti previsti dal presente Regolamento.

ART. 22 – SPORADICHE DEROGHE D'ORARIO

Per imprescindibili ed eccezionali necessità di operare al di fuori dell'orario stabilito dal presente Regolamento, nell'ambito di attività cantieristiche edili, stradali ed assimilate, già autorizzate in deroga ai limiti di emissione acustica, sarà possibile concedere ulteriore deroga d'orario, comunque esclusivamente all'interno del periodo diurno (dalle ore 6:00 alle ore 22:00), in riscontro a specifica domanda, adeguatamente motivata sulle necessità che richiedono tale ulteriore deroga.

La domanda dovrà essere presentata a mezzo SUAP almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, elencando i macchinari da utilizzare, le lavorazioni da effettuare, le misure di mitigazione acustica messe in atto in quella particolare situazione operativa ed il numero e data di protocollo dell'autorizzazione in deroga già rilasciata.

L'Ufficio comunale competente valuterà la durata in giorni del prolungamento di orario.

L'autorizzazione in deroga deve essere esposta sulla recinzione del cantiere e conservata presso il cantiere stesso in caso di ispezione delle autorità di controllo.

ART. 23 - LAVORI NOTTURNI

Nel periodo notturno (dalle 22 alle 6), nel caso di effettive e documentate esigenze di sicurezza, mobilità e/o di viabilità, potrà essere autorizzata l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi di manutenzione, in cantieri stradali di durata non superiore a 15 giorni, previa presentazione, almeno 10 giorni prima dell'effettuazione dei lavori, di domanda a mezzo SUAP, dalla quale risultino: il tipo di lavorazioni, le date, il luogo dell'intervento ed i macchinari che verranno impiegati.

Nella dichiarazione il responsabile del cantiere deve impegnarsi, espressamente, al rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- a) sia assicurato il rispetto del limite di 65 dB(A), mediati nel periodo notturno, alla facciata delle abitazioni più prossime alla strada;
- b) i residenti nella zona vengano avvisati, opportunamente e con congruo anticipo, della possibile rumorosità che i lavori comporteranno;
- c) non siano tenuti accesi macchinari, se non per il tempo strettamente necessario alle lavorazioni richieste;
- d) siano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre la rumorosità, in particolare intervenendo sui macchinari impiegati, o interponendo opportune barriere mobili.

La medesima domanda, con le stesse modalità, può essere presentata per l'autorizzazione di cantieri diversi da quelli stradali, della durata di un giorno solo, per i quali sia necessario lavorare in orari notturni.

Le autorizzazioni in deroga potranno essere concesse dal competente ufficio, nell'atto autorizzativo potranno essere inserite particolari prescrizioni.

L'autorizzazione in deroga deve essere esposta sulla recinzione del cantiere e conservata presso il cantiere stesso in caso di ispezione delle autorità di controllo.

SEZIONE VII - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

ART. 24 - LIMITI

L'effettuazione delle manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, in deroga a quanto previsto dal DPCM 14/11/1997, non potrà causare il superamento dei seguenti valori limite di emissione, riferiti ad un tempo di misura maggiore o uguale a 10 minuti, in facciata agli edifici esposti:

- a) in zona classe acustica I - II - III - IV: LAeq 65 dB(A);
- b) in zona classe acustica V - VI: LAeq 70 dB(A).

Relativamente ai concerti musicali, discoteche all'aperto, manifestazioni sportive, manifestazioni culturali e fieristiche, sagre, il valore limite di emissione da non superare, riferito ad un tempo di misura maggiore o uguale a 10 minuti, sarà:

- a) in zona classe acustica I - II - III - IV: LAeq 70 dB(A);
- b) in zona classe acustica V - VI: LAeq 75 dB(A).

Tali limiti s'intendono fissati in facciata agli edifici situati in prossimità dell'area nella quale si effettua la manifestazione e nei quali siano presenti recettori. Non si applicano i limiti differenziali di immissione, né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Anche per le manifestazioni temporanee, internamente all'area ove esse si svolgono, dovrà essere rispettato il limite di 95 dB (A) LAeq, previsto dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 per la tutela degli spettatori.

La verifica fonometrica del rispetto dei valori limite dovrà essere effettuata con tempo di misura sufficiente a descrivere esaustivamente le diverse sorgenti impiegate, nelle differenti condizioni d'esercizio; in ogni caso, il tempo di misura per ogni posizione di misura dovrà essere almeno uguale o maggiore a 10 minuti. Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione acustica ponderato A, conformemente a quanto prescritto dal D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

ART. 25 - ORARI

L'attivazione delle sorgenti sonore, per le manifestazioni temporanee, è consentita nel seguente orario: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 23.00. Potrà essere consentito il prolungamento dell'orario previa autorizzazione da parte del Sindaco.

Il Sindaco potrà imporre e autorizzare orari diversi in deroga, dettando nel caso particolari prescrizioni.

ART. 26 - PRESCRIZIONI GENERALI

Lo svolgimento di una manifestazione temporanea in luogo pubblico, o aperto al pubblico, indipendentemente dal luogo di effettuazione, dalla durata e dalle caratteristiche, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) dovranno essere adottate tutte le misure atte a minimizzare il disturbo al vicinato;
- b) gli impianti di amplificazione acustica dovranno essere posizionati nel punto più lontano possibile dalle abitazioni e da altri recettori esposti ed orientati in modo tale che l'onda acustica non incida in modo diretto, o tramite riflessioni, verso gli stessi;

- c) dovranno essere evitati tutti i rumori inutili, non necessari allo svolgimento della manifestazione; per quanto possibile, si dovrà prevenire ed evitare la produzione di schiamazzi e disturbo da parte degli spettatori, al termine della manifestazione;
- d) a prescindere dalla tipologia di manifestazione, si dovrà avere riguardo dei luoghi, sia dal punto di vista degli eventuali siti sensibili in prossimità, sia dal punto di vista artistico/monumentale, che sotto l'aspetto della conformazione dei luoghi stessi.

ART. 27 - MODALITÀ AUTORIZZATIVE IN DEROGA

Le deroghe a quanto sopra stabilito saranno autorizzate dal Sindaco.

Qualora una manifestazione, per eccezionali e documentati motivi di carattere artistico, socioculturale e/o di pubblico interesse, non possa rientrare tra i parametri sopradescritti e, pertanto, comporti una delle seguenti situazioni:

- si svolga in un'area collocata a meno di 100 m dai confini di ospedali, case di cura, case di riposo;
- si presume possa comportare il superamento di limiti sonori previsti dal presente Regolamento (ART. 24 - LIMITI);
- si svolga oltre l'orario previsto dal presente Regolamento per le manifestazioni temporanee (ART. 25 - ORARI);

L'autorizzazione in deroga potrà essere concessa solo in riscontro a specifica domanda.

La domanda di autorizzazione in deroga deve essere presentata a mezzo SUAP, almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione. L'Ufficio competente, a seguito dell'istruttoria, potrà imporre le necessarie prescrizioni.

L'autorizzazione in deroga deve essere conservata presso la sede della manifestazione ed esibita alle autorità di controllo.

ART. 28 - ESENZIONI

Sono esentate dall'obbligo di autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica di cui al presente Regolamento:

- a) le processioni religiose;
- b) le manifestazioni organizzate dal Comune;
- c) comizi politici e sindacali;
- d) manifestazioni commemorative pubbliche.

L'utilizzo di apparecchi elettroacustici è permesso esclusivamente per l'amplificazione acustica della voce degli oratori.

ART. 29 - SERVIZI PUBBLICI: RACCOLTA RIFIUTI E MANUTENZIONE DEL VERDE

Lo svolgimento del servizio pubblico rifiuti e alla manutenzione del verde sono consentiti in deroga alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

L'ufficio Ambiente può prescrivere orari e modalità per lo svolgimento delle suddette attività

SEZIONE VIII – ATTIVITÀ TEMPORANEE CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE

ART. 30 - AUTORIZZAZIONE

L'uso temporaneo delle attrezzature di cui ai seguenti articoli, non richiede alcuna autorizzazione, tuttavia devono essere rispettate le prescrizioni di seguito descritte.

ART. 31 - MACCHINARI PER ATTIVITÀ AGRICOLE TEMPORANEE O STAGIONALI

Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, con impiego di macchinari mobili, devono essere svolte con macchinari che rispettino le norme tecniche di omologazione di prodotto; tali attività non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e quindi non è prevista la comunicazione delle date di svolgimento.

Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, con macchinari mobili, si potranno effettuare dalle ore 6:00 alle ore 22:00. Qualora il loro uso sia di molestia al vicinato, il Sindaco o il Responsabile del Servizio potrà imporre l'utilizzo all'interno delle seguenti fasce orarie: - dalla ore 7.00 alle ore 13.00 dalle ore 15.00 alle ore 22,00.

ART. 32 - MACCHINE DA GIARDINO

Per l'uso di macchine e attrezzature rumorose per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, in aree private, è consentito:

- nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00;
- il sabato e nei giorni festivi, dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

Le macchine e le attrezzature in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da minimizzare il rumore nelle aree adiacenti; esse dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.

ART. 33 - SORGENTI MOBILI, ATTREZZATURE PER USO DOMESTICO E/O HOBBISTICO

Le macchine, le attrezzature e le attività rumorose per fini domestici, hobbyistici o simili da utilizzare all'aperto, dovranno essere utilizzate, o svolte, avendo cura che le emissioni prodotte siano contenute e comunque entro i seguenti orari:

- nei giorni feriali, escluso il sabato: dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00;
- il sabato: dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00;
- nei giorni festivi: dalle ore 9:00 alle ore 12:30.

ART. 34 – PUBBLICITA' SONORA

La diffusione sonora di messaggi relativi ad avvenimenti e manifestazioni aventi finalità sociali, culturali e di rilevante interesse pubblico, nonché promossi o patrocinati dal Comune, può essere effettuata esclusivamente dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, previa autorizzazione.

Per la pubblicità sonora di natura commerciale si rinvia al vigente Regolamento comunale canone patrimoniale.

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 59 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni in materia di propaganda elettorale.

La pubblicità sonora è comunque vietata in un raggio di metri 200 da ospedali e case di cura private, cimiteri, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto e simili.

La pubblicità sonora non può comunque superare i limiti imposti dal Piano di Zonizzazione Acustico Comunale e delle Leggi vigenti in materia.

ART. 35 - DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

I sistemi di allarme acustico antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, ecc., devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore, che ne limiti l'emissione acustica ad un massimo di 10 minuti primi.

ART. 36 - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE SPORADICO NON PREVISTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO

In generale, per quanto non previsto dal presente Regolamento, gli orari in cui è consentito l'uso di macchinari o impianti rumorosi, sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, è:

- nei giorni feriali (lavorativi): dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00;
- nei giorni di sabato: dalle ore 9:00 alle ore 12:30;
- nei giorni festivi: non consentito.

SEZIONE IX – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

ART. 37 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Contestualmente alla presentazione di istanze presso lo Sportello SUAP per gli interventi sottoposti a permesso a costruire, a Segnalazione certificata di Inizio Attività (Scia) o di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, nonché legate all'avvio, alla variazione, al subingresso di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla L.R. 29/2007 e s.mm.ii, circoli privati di cui al DPR 235/2001, scuole di ballo e palestre, i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati nella tabella A dell'allegato A del D.P.C.M. 5/12/1997 e richiamati a seguire:

- categoria A edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

devono presentare una Dichiarazione preliminare o una Relazione previsionale relativa al rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici predisposta da parte di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale abilitato e riconosciuto negli elenchi regionali, quale documentazione acustica preliminare riferita alla struttura edilizia e ai suoi impianti, finalizzata alla verifica del rispetto nella fase progettuale dei requisiti acustici degli edifici sopra citati e/o fissati dal regolamento edilizio comunale, secondo quanto indicato nella tabella seguente:

N	Tipologia di intervento	Natura dell'intervento	Documentazione richiesta
1	Variazioni negli edifici che non modificano lo stato dell'immobile nella destinazione, nell'articolazione dei locali e che non frazionano l'immobile	intervento che non introduce incidenze acustiche rilevanti sull'edificio e su quelli limitrofi	1- Dichiarazione preliminare di impegno a rispettare la specifica normativa di acustica passiva (alla presentazione dell'istanza o prima dell'inizio dei lavori) 2- Certificato di regolare esecuzione per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio a firma del Direttore dei Lavori
2	Nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazioni dell'immobile con modifica consistenza e/o destinazione d'uso delle unità immobiliari	intervento che può creare consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- Relazione tecnica preliminare, firmata da un tecnico competente in acustica 2- Relazione tecnica finale, per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio a firma del tecnico competente in acustica.
3	Realizzazione di lottizzazioni ad iniziativa pubblica o privata contenenti qualsiasi tipo di edificio ed aventi destinazione residenziale commerciale-terziaria.	intervento che può creare consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1. Relazione tecnica preliminare, firmata da un tecnico competente in acustica 2. Relazione tecnica finale, per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio a firma del tecnico competente in acustica 3. Collaudo acustico a campione
4	Avvio, variazione, subingresso di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla L.R. 29/2007 e s.mm.ii, circoli privati di cui al DPR 235/2001, scuole di ballo e palestre.	intervento che può creare consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1. Relazione tecnica preliminare, firmata da un tecnico competente in acustica 2. Relazione tecnica finale, per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio a firma del tecnico competente in acustica 3. Collaudo acustico a campione

Tabella 1 – Documenti da presentare relativi all'acustica passiva degli edifici

Nel caso di interventi di ristrutturazione la valutazione interessa esclusivamente i componenti edilizi e/o impiantistici oggetto di intervento.

Gli edifici relativi all'edilizia scolastica, oltre al rispetto dei requisiti di cui al D.P.C.M. 5/12/97 devono soddisfare anche i parametri relativi al tempo di riverberazione indicati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22/5/67.

Il Settore competente può eseguire controlli sulla veridicità, sulla congruità e la correttezza di tutta la documentazione presentata, anche richiedendo un parere all'ufficio Ambiente, ogni qual volta venga ritenuto opportuno.

L'ufficio competente potrà richiedere l'effettuazione del collaudo qualora vengano riscontrate particolari problematiche o per verifiche a campione.

ART. 38 - VERIFICA DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Il Certificato di regolare esecuzione relativo all'acustica passiva dell'edificio a firma del Direttore dei Lavori o a discrezione dell'ufficio competente per la singola fattispecie, la Relazione conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici (collaudo acustico) predisposta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale costituiscono la documentazione acustica finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed attestano la corretta applicazione delle ipotesi progettuali, alla luce delle eventuali modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale.

Tale documentazione è richiesta, secondo le modalità riportate nella sopra riportata Tabella 1 ai fini dell'agibilità degli edifici e/o dell'autorizzazione Comunale / SCIA per l'avvio, la variazione, il subingresso di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla L.R. 29/2007 e s.mm.ii, circoli privati di cui al DPR 235/2001, scuole di ballo e palestre.

SEZIONE X - CONTROLLI, PROVVEDIMENTI, SANZIONI

ART. 39 - CONTROLLI

Il Comune può eseguire controlli in materia di tutela dall'inquinamento acustico, sulla veridicità e la correttezza di tutta la documentazione presentata, sulle opere e sul loro uso, nonché sull'esecuzione delle attività, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno.

Per l'esecuzione delle attività di controllo, l'ufficio Ambiente del Comune si può avvalere della collaborazione del Corpo di Polizia Locale e/o dell'ARPAV e può richiedere al titolare dell'opera/attività ulteriore documentazione, oltre a quella eventualmente già presentata, o imporre verifiche fonometriche, se ritenute necessarie per gli accertamenti.

Qualora, nel corso dei controlli vengano rilevati errori, omissioni e/o imprecisioni nella documentazione presentata, comunque non costituenti falsità, in caso di procedimento autorizzatorio in corso, i soggetti interessati sono invitati dall'ufficio Ambiente ad integrare le dichiarazioni entro il termine di 15 giorni. Trascorso tale termine senza che le integrazioni siano prodotte, il procedimento viene chiuso, a cura del Settore competente.

Qualora, nel corso del controllo della documentazione acustica, si rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni, costituendo esse autocertificazione resa da un soggetto all'Amministrazione comunale, il Responsabile del procedimento trasmette gli atti contenenti le presunte false dichiarazioni all'autorità giudiziaria.

Qualora l'accertamento di falsità nell'atto presentato avvenga successivamente all'emanazione del provvedimento, il dichiarante decade dai benefici conseguiti con il medesimo e l'atto stesso viene revocato dal Settore competente.

Per quanto attiene all'effettuazione di attività temporanee, indipendentemente dalla tipologia dell'attività, dalla sua durata, dagli orari di effettuazione e dalle modalità di autorizzazione in deroga, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di chiedere integrazioni alla documentazione presentata e di espletare controlli presso le sedi di effettuazione dell'attività; in caso di accertata irregolarità, o inosservanza a quanto dichiarato con autocertificazione, o nella richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica, nonché a quanto prescritto nell'atto autorizzativo, l'Amministrazione Comunale, può procedere, mediante ordinanza o diffida, anche all'inibizione o alla sospensione dell'attività.

L'ufficio Ambiente può richiedere la Documentazione acustica tecnica, anche nei casi per cui la stessa non sia espressamente prevista dal presente Regolamento, in particolare nel caso di attività che generino esposti, o comunque ogni qualvolta, nel corso dell'istruttoria, se ne ravvisi l'opportunità.

L'ufficio Ambiente ha facoltà di imporre misure di mitigazione o limitazioni qualora, a seguito delle verifiche e controlli eseguiti, se ne ravvisi la necessità.

ART. 40 - ORDINANZE

Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a

speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitorio parziale o totale di determinate attività.

Ordinanze dirigenziali

Qualora, dai controlli effettuati, risulti la mancanza della prevista Documentazione acustica tecnica, o si riscontri il superamento dei limiti sonori previsti dalla normativa vigente, compreso il presente Regolamento, o comunque in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità, anche ai fini della prevenzione dell'inquinamento acustico, il Dirigente competente, fatte salve le previste sanzioni, emette specifica ordinanza.

ART. 41 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 della Legge 447/95: "Legge quadro sull'inquinamento acustico", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale:

- a) chiunque non ottempera al motivato provvedimento, legittimamente adottato dall'autorità competente, richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, con il quale viene ordinato il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitorio parziale o totale di determinate attività è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 20.000;
- b) chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione acustica, nonché differenziali, previsti dalla normativa vigente, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000;
- c) la violazione di quanto stabilito dal presente Regolamento e delle disposizioni dettate in applicazione della legge 447/95, dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 20.000.

In particolare, sono considerate violazioni del disposto di cui all'art. 10, comma 3 della Legge 447/95, e pertanto punite ai sensi di detto articolo, i seguenti comportamenti:

- a) realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento delle opere o progetti, nonché l'avvio o la modifica delle attività, senza aver presentato, ove prevista, la Documentazione acustica tecnica, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento;
- b) realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento delle opere o progetti, nonché l'avvio o la modifica delle attività presentando la Documentazione acustica tecnica carente delle informazioni previste dal presente Regolamento, in assenza di adeguata espressa motivazione;
- c) realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento delle opere o progetti, nonché l'avvio o la modifica delle attività, senza aver ottenuto il previsto nulla-osta acustico, nei casi e secondo le modalità previste dal presente Regolamento;
- d) realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento delle opere o progetti, nonché l'avvio o la modifica delle attività, in difformità a quanto previsto nella Documentazione acustica tecnica presentata;
- e) realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento delle opere o progetti, nonché l'avvio o la modifica delle attività non ottemperando alle prescrizioni eventualmente imposte dall'autorità competente;
- f) realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento delle opere o progetti, nonché l'avvio o la modifica delle attività senza aver presentato le integrazioni alla Documentazione acustica tecnica, richieste dall'autorità competente, nei tempi prescritti;
- g) mancata presentazione delle misure fonometriche di verifica, quando previste e/o richieste, entro il termine di 30 giorni dall'attivazione della sorgente;

- h) avvio di attività cantieristiche in assenza di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore e all'orario, secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
- i) avvio di attività cantieristica senza aver presentato l'autodichiarazione prevista dal presente Regolamento, per i casi e secondo le modalità stabilite;
- j) avvio di attività cantieristica senza aver presentato le integrazioni richieste dal Settore competente del Comune;
- k) esecuzione di attività cantieristica in orari non consentiti dal presente Regolamento;
- l) esecuzione di attività cantieristica non ottemperando alle prescrizioni imposte dal Settore competente del Comune;
- m) effettuazione di manifestazioni temporanee in assenza di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore, secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
- n) effettuazione di manifestazioni temporanee senza aver presentato l'autodichiarazione prevista dal presente Regolamento, per i casi e secondo le modalità stabilite;
- o) effettuazione di manifestazioni temporanee senza aver presentato le integrazioni richieste dal Settore competente del Comune;
- p) effettuazione di manifestazioni temporanee in orari, o aree, non consentiti dal presente Regolamento;
- q) effettuazione di manifestazioni temporanee non ottemperando alle prescrizioni imposte dal Settore competente del Comune.

L'attivazione di sorgenti sonore che causino il superamento dei limiti di emissione ed immissione, assoluti e differenziali, comporta, oltre alla sanzione prevista ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95, il pagamento delle spese relative alle verifiche effettuate dall'ARPAV.

Il superamento dei limiti di emissione ed immissione, assoluti e differenziali, comporta, inoltre, l'obbligo per il responsabile dell'attività/impianto/infrastruttura di presentazione del Piano di risanamento/bonifica acustico e la realizzazione degli interventi individuati.

Nel caso di redazione da parte del Tecnico competente di documentazione acustica tecnica, contenente gravi errori, omissioni e/o imprecisioni, anche se non costituenti falsità, o nella quale si evidenzino elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, o di inattendibilità evidente delle stesse, fatte salve le conseguenze nei confronti della Ditta che esercita l'attività, il Servizio Ambiente competente procede ad informare la Regione Veneto e l'ARPAV, indicando il nominativo del Tecnico acustico e le irregolarità rilevate.

In caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni penali, si provvederà alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente.

ALLEGATI

ALL.1 - CONTENUTO ALLA DPIA

La DPIA deve contenere tutte le informazioni e valutazioni previste nelle Linee Guida ARPAV, ed in particolare:

- r) dati identificativi del titolare o legale rappresentante dell'opera indagata;
- s) tipologia dell'impianto/infrastruttura/insediamento;
- t) caratteristiche dell'impianto tali per cui risulta necessario un eventuale ciclo produttivo continuo;
- u) temporalità lavorativa (continuativa, stagionale, saltuaria, occasionale, ecc.);
- v) orari lavorativi e dei giorni lavorativi dell'anno;
- w) destinazione urbanistica e classificazione acustica dell'area in cui si collocherà l'impianto;
- x) Individuazione delle aree di influenza in cui la realizzazione del nuovo impianto potrebbe determinare una variazione significativa dei livelli di rumore ambientale, loro destinazione d'uso urbanistica e classificazione acustica;
- y) Indicazione dei valori limite stabiliti dalla classificazione acustica per l'area di insediamento e di influenza;
- z) individuazione dell'estensione e dei valori limite delle fasce di rispetto delle infrastrutture di trasporto che interessano l'area di insediamento e di influenza;
- aa) dati informativi sul territorio distinguendo tutti gli elementi presenti sia naturali che artificiali;
- bb) sorgenti sonore già presenti nell'area;
- cc) recettori esposti;
- dd) riferimenti legislativi europei, nazionali e regionali, della normativa tecnica, degli strumenti regolamentari e delle tecniche utilizzate o assunte come riferimento per la redazione della documentazione;
- ee) descrizione dei cicli tecnologici, delle installazioni impiantistiche, delle apparecchiature, delle attività, delle operazioni di movimentazione mezzi, delle operazioni di carico e scarico merci e delle aree destinate a parcheggio che caratterizzano l'impianto/infrastruttura/attività in progetto;
- ff) per ogni sorgente di rumore relativa all'attività/impianto/infrastruttura/insediamenti si dovrà indicare:
 - periodi di funzionamento nell'arco della giornata, durata e fasi del processo industriale (avviamento, fermata, funzionamento, ecc.),
 - caratteristiche di continuità,
 - modalità di emissione sonora,
 - condizioni di contemporaneità di esercizio,
 - condizioni di massima emissione sonora,
 - condizioni di usuale operatività,
 - collocazione all'aperto o in locali chiusi,
 - proprietà costruttive e funzionali,
 - potenza meccanica, potenza elettrica o potenza termica del macchinario,
 - marca, modello e altre eventuali informazioni utili ad identificare il macchinario,
 - dimensioni e posizione del macchinario e ubicazione esatta,
 - condizioni di funzionamento a cui i dati si riferiscono (a vuoto, al carico nominale, ecc...),
 - proprietà geometriche del contesto ove è ubicata la sorgente,
 - campo di emissione sonora,
 - livello equivalente ponderato della potenza sonora e spettro della potenza sonora espresso in bande di terzi di ottava (o di ottava), o in alternativa, livelli di pressione sonora e/o i livelli equivalenti determinati in un certo numero di punti (specificando le

- distanze di valutazione e il tipo di campo di propagazione), espressi in bande di terzi di ottava (o di ottava);
- eventuale direttività dell'emissione della sorgente,
 - origine dei dati,
 - rappresentazione geometrica utilizzata nella modellazione della sorgente,
 - caratteristiche di direzionalità generata da eventuale restrizione del campo di emissione sonora per presenza di superfici riflettenti prossime al macchinario;
- gg) per sorgenti confinate in locali chiusi fornire anche:
- valutazione del potere fonoisolante delle partizioni divisorie,
 - contributo della trasmissione per via aerea e della trasmissione per via strutturale,
 - incremento della rumorosità indotto dal campo riverberato generato all'interno del locale,
 - fonti dei dati utilizzati,
 - stima della rumorosità trasmessa in corrispondenza di eventuali locali confinanti;
- hh) descrizione dei fenomeni di attenuazione introdotti dall'assorbimento atmosferico, dalla divergenza geometrica, dall'effetto del suolo e dalle schermature introdotte dagli ostacoli (fabbricati, terrapieni, barriere, ecc.);
- ii) descrizione delle eventuali modificazioni ai flussi di traffico in corrispondenza di arterie stradali esistenti, modificate o di nuova realizzazione causate dall'impianto/infrastruttura/insediamento/attività;
- jj) stima previsionale dei livelli di rumore indotti sul territorio maggiormente esposto;
- kk) descrizione dei punti individuati per le misure fonometriche e risultati delle misure fonometriche di caratterizzazione dei livelli di clima acustico prima della realizzazione dell'impianto/infrastruttura/attività (scenario ante-operam);
- ll) stima delle variazioni dei livelli di rumore ambientale rispetto alla situazione ante-operam,
- mm) distinzione della quota di rumorosità generata dall'impianto in progetto e di quella derivante dalle altre sorgenti presenti sul territorio;
- nn) descrizione delle tecniche di calcolo previsionale adottate per la stima;
- oo) misure fonometriche effettuate per la calibrazione del modello previsionale;
- pp) valutazione dell'errore introdotto dal sistema di calcolo sulla stima dei livelli generati, incertezza associata ai risultati ottenuti dal modello di calcolo, scostamento massimo atteso;
- qq) descrizione di eventuali interventi e misure necessarie a riportare le emissioni e le immissioni entro i limiti normativi;
- rr) caratteristiche fisiche e meccaniche e proprietà di riduzione dei livelli sonori delle opere di mitigazione;
- ss) rilevi fonometrici programmati per la verifica post-operam della rumorosità indotta all'entrata in esercizio dell'impianto/infrastruttura/attività e le eventuali alterazioni del clima acustico;
- tt) determinazione dei livelli di rumore indotti dalle attività e sorgenti di cantiere relative alla fase di costruzione dell'impianto/infrastruttura/attività e accorgimenti previsti al fine di contenere l'impatto acustico generato durante la fase di cantiere.

Alla DPIA dovranno essere allegati:

- a) planimetrie orientate in scala opportuna dove siano rappresentate e individuate la posizione in pianta e in quota:
- le caratteristiche geografiche e topografiche dell'area in cui è prevista la realizzazione del nuovo impianto/ infrastruttura/ attività,
 - le caratteristiche geografiche e topografiche delle aree di influenza;
 - i recettori: edifici adibiti ad ambiente abitativo, edifici adibiti ad attività lavorativa o ricreativa, le aree naturalistiche vincolate o parchi pubblici, i siti sensibili quali scuole

ospedali case di cura e case di riposo, le aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti piani regolatori generali e loro varianti generali;

- il progetto edilizio del nuovo impianto/infrastruttura/insediamento,
 - le sorgenti di rumore presenti;
 - la presenza di barriere, edifici, ostacoli alla diffusione sonora.
 - I punti di misura individuati per la validazione del modello previsionale,
 - I punti di misura individuati per la valutazione del clima acustico ante-operam,
 - I punti di misura individuati per il monitoraggio post-operam.
- b) le certificazioni fornite dal costruttore attestanti il livello equivalente ponderato della potenza sonora e lo spettro della potenza sonora espresso in bande di terzi di ottava (o di ottava) e l'eventuale direttività (indice o fattore di direttività) delle sorgenti o, in alternativa, i livelli di pressione sonora e/o i livelli equivalenti determinati in un certo numero di punti (specificando le distanze di valutazione e il tipo di campo di propagazione), espressi in bande di terzi di ottava (o di ottava);
- c) i grafici dei rilievi fonometrici effettuati,
- d) i fogli di calcolo di eventuali modelli software utilizzati,
- e) le certificazioni attestanti le proprietà fonoisolanti e fonoassorbenti dei materiali/strutture edilizie e delle strutture di mitigazione,
- f) i riferimenti bibliografici per i dati ed i modelli di calcolo ricavati dalla letteratura,
- g) la mancanza di alcuni dei parametri previsti dovrà essere adeguatamente motivata.

ALL. 2 - CONTENUTO DELLA DIAC

La DIAc deve contenere tutte le informazioni previste nelle Linee Guida ARPAV, in particolare, dovrà contenere i dati di seguito elencati:

- a) descrizione tipologia e caratteristiche dell'opera indagata;
- b) descrizione dell'area in esame;
- c) descrizione delle infrastrutture stradali presenti e caratteristiche del traffico;
- d) attività o sorgenti diverse da quelle indagate, che concorrono alla determinazione della rumorosità ambientale;
- e) recettori esposti (edifici adibiti ad ambiente abitativo, edifici adibiti ad attività lavorativa o ricreativa, aree naturalisti che vincolate o parchi pubblici, recettori sensibili quali scuole, ospedali, case di cura e di riposo, aree territoriali edificabili in progetto già individuate dai vigenti piani regolatori generali e loro varianti generali);
- f) indicazione della destinazione d'uso urbanistica dell'area in esame;
- g) valori limite stabiliti dalla classificazione acustica per l'area in esame;
- h) estensione e valori limite delle fasce di rispetto delle infrastrutture di trasporto che interessano l'area in esame;
- i) indicazione delle aree destinate alla viabilità di servizio e del movimento di mezzi indotto, specificandone la distribuzione oraria e la classificazione per tipologia di veicolo;
- j) indicazione delle aree destinate a parcheggio e del flusso di traffico indotto specificandone la distribuzione oraria e la classificazione per tipologia di veicolo;
- k) indicazione della rete stradale esistente interessata dal traffico veicolare indotto dall'opera, specificandone la distribuzione oraria e la classificazione per tipologia di veicolo, riferendosi alla movimentazione media e a quella riferita alla giornata e alla settimana di maggior flusso;
- l) motivazioni per un eventuale ciclo produttivo continuo;
- m) descrizione della temporalità dell'attività svolta (continuativa, stagionale, saltuaria, occasionale, ecc...) ed indicazione degli orari e dei giorni nell'anno;
- n) proprietà di fonoisolamento delle partizioni perimetrali; esplicitando le fonti dei dati utilizzati;
- o) descrizione dei cicli tecnologici, delle attività, delle manifestazioni effettuate;
- p) sorgenti di rumore significative presenti: macchinari, apparecchiature, installazioni impiantistiche (impianti di refrigerazione, di condizionamento, di ventilazione, di aspirazione, di trattamento aria), impianti elettroacustici, indicando per ognuna:
 - ubicazione esatta;
 - periodi di funzionamento nell'arco del giorno con indicazione della durata e delle diverse fasi di attività;
 - marca, modello, dimensioni e altre eventuali informazioni utili per l'identificazione;
 - potenza meccanica/elettrica/termica e condizioni di funzionamento a cui i dati si riferiscono (a vuoto, al carico nominale, ecc...).
 - Intervallo temporale di funzionamento e/o di operatività nel periodo diurno e notturno, caratteristiche di continuità e relative alle modalità di emissione sonora, condizioni di contemporaneità di esercizio, di massima emissione sonora e di usuale operatività, posizione in pianta e in quota specificando se le medesime sono poste all'aperto o in locali chiusi;
 - dati e informazioni utili alla determinazione del livello equivalente ponderato della potenza sonora e dello spettro della potenza sonora espresso in bande di terzi di ottava (o di ottava) e la eventuale direttività (indice o fattore di direttività) o, in alternativa, dati e informazioni utili alla determinazione dei livelli di pressione sonora e/o i livelli equivalenti determinati in un certo numero di punti (specificando le distanze di valutazione e il tipo di campo di propagazione) espressi in bande di terzi di ottava (o di ottava).

- q) descrizione delle attività, delle operazioni di movimentazione mezzi e delle operazioni di carico e scarico merci che caratterizzano l'opera indagata;
- r) indicazione dei riferimenti legislativi europei, nazionali e regionali, della normativa tecnica, degli strumenti regolamentari e delle tecniche utilizzate o assunte come riferimento per la redazione della documentazione;
- s) caratteristiche acustiche rilevanti degli elementi che influiscono sulla propagazione dei livelli di rumorosità generata dall'opera indagata in corrispondenza dell'area in esame e dei punti di misura (attenuazioni introdotte da ostacoli quali fabbricati, barriere o terrapieni, proprietà fonoassorbente del terreno, direzione e velocità del vento, ecc...); t) fonti dei dati utilizzati.

Le DIAc relative a discoteche ed a locali ad intrattenimento danzante e, qualora siano presenti impianti elettroacustici e di diffusione sonora anche le DIAc relative ad impianti sportivi e ricreativi, postazioni di servizi commerciali polifunzionali, esercizi pubblici e circoli privati, dovranno contenere, oltre a quanto elencato nel comma precedente:

- a) descrizione dell'impianto elettroacustico e dei diffusori sonori fornendo l'elenco dettagliato dei componenti dell'impianto (marca, modello e numero di serie);
- b) indicazione delle impostazioni relative alle regolazioni elettroacustiche utilizzate per la sonorizzazione del locale;
- c) indicazione delle impostazioni relative alle condizioni di massima emissione dell'impianto senza distorsione;
- d) documentazione fotografica relativa all'impianto ed alle impostazioni su indicate;

Le DIAc relative a discoteche, locali ad intrattenimento danzante, impianti sportivi e ricreativi, esercizi pubblici e circoli privati dovranno, inoltre, individuare le zone di libero accesso per il pubblico (sia interne che esterne) e quantificare il numero massimo di avventori che interessano l'attività.

Relativamente alle campagne di misure fonometriche per determinare i livelli di rumore indotti dall'opera indagata sul territorio maggiormente esposto, nella DIAc dovranno essere indicati:

- a) i punti, in corrispondenza degli edifici, delle aree e dei recettori, dove sono state eseguite le misure;
- b) la distanza dal confine della pertinenza esterna dell'opera indagata, la distanza dalle sorgenti, dalle strutture e dalle attività rumorose indagate di ogni punto indagato;
- c) la distanza di ogni punto indagato dalle altre eventuali sorgenti presenti sul territorio;
- d) la distanza di ogni punto indagato dalla facciata maggiormente esposta dei recettori e/o dal versante più esposto dell'area in esame;
- e) l'altezza della postazione microfonica rispetto al terreno;
- f) la temperatura (°C);
- g) l'umidità relativa (%);
- h) la direzione e velocità del vento (m/s);
- i) la data della misura;
- j) il numero di misure;
- k) la durata della misura.

Per i risultati delle misure fonometriche realizzate attraverso tecniche di campionamento temporale, indicare lo scostamento massimo atteso rispetto ai descrittori acustici riferiti agli intervalli di tempo di riferimento indicati dalla normativa vigente e determinati secondo le modalità da essa indicate.

La DIAc dovrà contenere la valutazione dei seguenti parametri:

- a) la rumorosità dall'opera nelle condizioni più cautelative di esercizio;

- b) la quota di rumorosità indotta dalle singole sorgenti, strutture ed distinguendola da quella indotta dalle restanti sorgenti presenti sul territorio;
- c) la quota di rumorosità complessiva indotta dall'opera indagata e da tutte le restanti sorgenti presenti sul territorio;
- d) la variabilità delle emissioni sonore generate dall'opera nelle condizioni più cautelative di emissioni rumorose;
- e) la quota di rumorosità generata dal traffico stradale indotto dall'opera nelle condizioni più cautelative;
- f) il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A LAeq - riferito al tempo di misura e all'intervallo di tempo indicato dalla normativa vigente - possibilmente espresso in bande di terzi di ottava indotto dalle sole emissioni generate dall'opera;
- g) i livelli di rumorosità indotti all'interno degli edifici maggiormente esposti alle emissioni generate dall'opera e del criterio differenziale;
- h) il livello residuo;
- i) il livello ambientale;
- j) i livelli percentili ritenuti maggiormente significativi a caratterizzare la rumorosità generata dall'opera e quella generata dalle eventuali sorgenti diverse da quelle dell'opera indagata;
- k) presenza di eventuali componenti tonali, impulsive o in bassa frequenza nei livelli di emissione generati dall'opera o dalle eventuali sorgenti diverse da questa;
- l) livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A LAeq - riferito al tempo di misura e all'intervallo di tempo indicato dalla normativa vigente – con l'aggiunta degli eventuali fattori correttivi che tengano conto delle componenti tonali, impulsive e a bassa frequenza;
- m) per rumorosità ambientale condizionata oltre che dall'opera indagata, anche da altre sorgenti sonore presenti sul territorio: analisi del tracciato fonometrico.

Per rumorosità ambientale caratterizzata dalla presenza di componenti impulsive, tonali o a bassa frequenza dovrà essere effettuata:

- a) analisi della storia temporale dei livelli di rumore rilevati con costante fast, slow ed impulse, evidenziando i momenti caratterizzati dagli eventi di tipo impulsivo;
- b) analisi spettrale per bande di terzi di ottava effettuata sul fenomeno sonoro stazionario indagato, individuando le bande in frequenza responsabili della componente tonale o a bassa frequenza.

Alla DIAc dovranno essere allegate:

- a) Planimetria in scala adeguata nella quale siano individuabili, in pianta ed in quota:
 - le aree indagate,
 - l'opera oggetto di valutazione,
 - le pertinenze esterne,
 - le sorgenti sonore,
 - i recettori,
 - le reciproche distanze, • i punti di misura.
 - il tracciato della storia temporale dei livelli rilevati durante la misura con gli opportuni scorpori di rumorosità che consentano di individuare i livelli generati dalle sorgenti, dalle strutture e dalle attività relative all'opera indagata, distinguendoli da quelli generati dalle altre sorgenti presenti sul territorio.

ALL. 3 - CONTENUTO DELLA VPCA

La VPCA deve essere redatta conformemente ai criteri stabiliti dal D.D.G. ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 «Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della LQ n. 447/95».

La VPCA dovrà descrivere esaustivamente lo scenario acustico in cui l'opera andrà ad insediarsi e contenere almeno:

- a) descrizione esaustiva dell'opera da realizzare;
- b) descrizione esaustiva dell'area indagata, delle attività ed infrastrutture presenti;
- c) l'indicazione dei valori limite sia assoluti che differenziali da applicare rispettivamente alle emissioni delle singole sorgenti e alle immissioni generate dall'insieme di sorgenti da cui dipendono i livelli di clima acustico dell'area indagata;
- d) per ogni sorgente dovranno essere fornite le indicazioni di carattere generale che consentano di individuare le principali cause e meccanismi di generazione delle emissioni di rumore che condizionano il clima acustico dell'area indagata;
- e) le modalità di esecuzione della campagna di misure eseguite per la caratterizzazione sonora dell'area;
- f) i risultati della campagna di misure fonometriche, eventualmente integrata dall'applicazione di tecniche di calcolo previsionale acustica di tutta l'area interessata dalla realizzazione dell'opera, con particolare attenzione alle posizioni in cui è prevista la presenza dei recettori sensibili;
- g) effetti acustici indotti da opere/attività già autorizzate alla data di presentazione della VPCA ma non ancora realizzate e le cui emissioni potranno contribuire al raggiungimento dei livelli di rumorosità che caratterizzano il clima acustico dell'area oggetto di indagine.